

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che non può essere applicato a fatti per i quali è stata inflitta una pena privativa della libertà personale dal giudice di uno Stato emittente, qualora questi stessi fatti siano punibili sul territorio dello Stato di esecuzione con una mera sanzione pecuniaria, il che comporta, conformemente al diritto interno dello Stato di esecuzione, l'impossibilità di eseguire la pena privativa della libertà personale nello Stato membro di esecuzione a discapito del reinserimento sociale della persona condannata e dei suoi legami familiari, sociali o economici e di altro tipo.

<sup>(1)</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190, pag. 1).

---

### Ricorso presentato il 4 settembre 2017 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-526/17)

(2017/C 347/32)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, P. Ondrůšek, A. Tokár, agenti)

*Convenuta:* Repubblica italiana

### Conclusioni

La parte ricorrente chiede che la Corte voglia:

- constatare che, nel prorogare al 31 dicembre 2046 la scadenza della concessione di lavori relativa all'autostrada A 12 Civitavecchia-Livorno senza pubblicazione di alcun bando di gara, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), come in seguito modificata;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

### Motivi e principali argomenti

La Commissione considera che la proroga al 31 dicembre 2046 della concessione di lavori relativa all'autostrada A 12 Civitavecchia-Livorno costituisce la modifica di un termine essenziale di tale concessione; trattandosi di una modifica sostanziale di questa concessione, detta proroga equivale alla conclusione di una nuova concessione di lavori e, come tale, essa doveva essere oggetto di pubblicità mediante pubblicazione di un bando di gara. Poiché, invece, nessuna pubblicazione ha avuto luogo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi di cui agli artt. 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE.

---